

## STATUTO DI “LA FAMIGLIA CREMOUNESA”

### Art. 1. - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata LA FAMIGLIA CREMOUNESA.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa che deve essere apolitica e apartitica.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede in Cremona .

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località in Italia ed all'Estero.

### Art. 2. - Finalità e attività

L'Associazione non persegue fini di lucro ne diretto ne indiretto, ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e prevalentemente gratuite dei propri aderenti nel settore culturale e sociale per il perseguimento di scopi di utilità e solidarietà sociale.

L'Associazione denominata “LA FAMIGLIA CREMOUNESA”, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi sociali, intende perseguire la finalità di far conoscere la storia e la cultura di Cremona nel mondo attraverso attività culturali, turistiche, sportive, di sostegno al volontariato promuovendo, tra l'altro, il sostegno morale e sociale degli appartenenti alla terza età e lo spirito di servizio nei confronti degli associati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) propagandare ogni forma di cultura umanistica ed artistica, di solidarietà e volontarietà, organizzando iniziative che possano destare interesse fra soci e siano in grado di accrescere la loro cultura e senso civico;

b) organizzare, in stretta osservanza delle vigenti leggi in materia, gite sociali, culturali, mostre, attività umanitarie, soggiorni climatici e attività ricreative e conviviali, in modo da rafforzare i vincoli di solidarietà e fratellanza che devono coesistere fra i soci;

c) costituire gruppi sportivi interni, in particolare, cartofili, bocciofili, dama, scacchi, pesca e, soprattutto, costituire gruppi per la realizzazione di opere di volontariato in genere.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o privati o altre Associazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro né diretto né indiretto e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse, in aderenza alle leggi vigenti.

### Art. 3. - I Soci

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

I soci devono osservare le norme statutarie e cooperare lealmente allo sviluppo dell'Ente. Essi, in ogni caso, devono serbare condotta dignitosa ed onesta in seno all'Associazione e fuori; non devono inoltre dare la loro adesione ad Enti che contrastino con i fini dell'Associazione “LA FAMIGLIA CREMOUNESA”.

Ai soci tutti e indistintamente sono riservati i diritti e i doveri del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; a tal fine è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di ‘Sostenitori’ che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare ‘Soci Onorari’ quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

“Sostenitori” e “Soci Onorari” non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e possono partecipare alle attività ed iniziative dell'Associazione solo se accompagnati dagli stessi o da persone all'uopo delegate; comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. La domanda di ammissione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo; contestualmente al pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso; il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rifiuto. In caso di rifiuto verrà restituita la quota versata all'atto della domanda di iscrizione. La delibera deve essere notificata all'aspirante socio entro 15 giorni.

#### **Art. 4. - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso ricorso così come previsto al successivo Articolo 17.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

#### **Art. 5. - Diritti e doveri dei Soci**

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai registri dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi della Associazione.

#### **Art. 6. – Gli Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite ed hanno durata di 4 (quattro) esercizi fino ad approvazione del bilancio. Le elezioni alle cariche sociali possono essere fatte per alzata di mano, salvo diversa richiesta dell'Assemblea.

Possono essere nominati dei Presidenti Onorari.

Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

L'Associazione potrà assumere dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento interno oppure occorrenti a quantificare o specializzare l'attività svolta nel suo complesso.

#### **Art. 7. - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Per le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Sono fatte salve le maggioranze richieste da specifiche disposizioni di legge.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, per posta ordinaria e mediante affissione all'albo sociale nei locali della sede sociale contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e da inviare ad ogni socio almeno 8 (otto) giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente, dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.

L'assemblea ordinaria è convocata per

- l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto economico – finanziario (bilancio consuntivo) dell'esercizio precedente;
- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare di contributi a carico degli Associati, proposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e sulle questioni che la legge dispone essere di competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente o in mancanza dalla persona eletta dall'assemblea tra i presenti, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal segretario nominato dall'Assemblea.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

#### **Art. 8. - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) esercizi fino ad approvazione del bilancio e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 7 (sette) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario e il Tesoriere.

La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente conta per 2 (due) voti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono

con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i consiglieri anche via fax, email o altro strumento telematico almeno 5(cinque) giorni prima della riunione; nei casi di assoluta urgenza l'avviso potrà essere recapitato a mano o a mezzo avviso telefonico nel giorno precedente quello della riunione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere ed altre eventuali cariche necessarie allo svolgimento dell'attività associativa;
- sottoporre all'Approvazione dell'assemblea il rendiconto economico – finanziario (bilancio consuntivo) e il bilancio preventivo;
- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- accogliere i “sostenitori” nonché nominare i “soci onorari”;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione, dal primo dei non eletti. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Il Consiglio direttivo predispone i regolamenti interni che devono essere sottoposti a ratifica da parte dell'Assemblea.

Il Consigliere e i componenti dei Comitati preposti ai settori operativi delle singole branche di attività che non partecipano a tre riunioni consecutive e a tre sedute anche se non consecutive, non giustificate, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato anche ai sindaci.

Saranno ritenute valide, senza formale convocazione, le riunioni del Consiglio direttivo qualora fossero presenti tutti i consiglieri in carica e i sindaci ne siano stati informati.

#### **Art. 9.- Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 4 (quattro) esercizi fino ad approvazione del bilancio e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati ad acta.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

#### **Art. 10.- Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente ed è responsabile della gestione generale dell'ufficio di segreteria.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. Disbriga la corrispondenza, tiene l'archivio e provvede all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

### **Art. 11.- Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Potrà essere coadiuvato da un consulente esterno, iscritto in uno degli albi tecnico-professionali, nominato dal Consiglio direttivo e potrà avere la firma autorizzata, congiunta o disgiunta con altro consigliere, presso la banca tesoriere.

Tutte le operazioni di incasso e di pagamento devono transitare sul conto corrente bancario dell'Istituto/i Tesoriere scelto dal Consiglio direttivo.

### **Art. 12 – Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi eletti anche tra i soci.

Il Collegio dei Sindaci elegge nel suo seno il Presidente. In caso venga meno un sindaco, la prima Assemblea utile provvede alla sua sostituzione, mentre se vengono meno due o tutti i sindaci, l'Assemblea dei soci deve essere all'uopo convocata. I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; devono controllare l'amministrazione dall'Associazione, vigilare sulla osservanza della legge, dell'atto costitutivo, nonché verificare la regolare tenuta della contabilità sociale nel suo complesso, attraverso verifiche, almeno trimestrali, da verbalizzare sull'apposito registro.

Essi redigono una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei soci dalla quale deve risultare, tra l'altro, la regolare gestione dei beni e dei contributi.

### **Art. 13. - Il Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi destinati a patrimonio;
- fondo di riserva, non utilizzabile per operazioni di ordinaria amministrazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

I contributi raccolti saranno utilizzati per provvedere alle spese necessarie allo svolgimento dell'attività sociale, secondo le deliberazioni vincolanti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Qualora il risultato gestionale e patrimoniale lo permettano, l'Associazione potrà sostenere anche economicamente iniziative verso Enti non commerciali e di volontariato sussistendo, tuttavia, tassativamente il divieto di distribuzione, anche indiretta, ed in ordine altresì a fondi, riserve o capitale. La stessa Associazione, dietro apposita delibera consiliare, potrà riunire i soci e contribuire parzialmente nella spesa in un pranzo sociale al fine di incrementare e sviluppare i rapporti personali improntati sull'amicizia e collaborazione reciproca nell'interesse del sodalizio e ciò in virtù di quanto contemplato all'art. 2 comma 3 lettera b) del presente Statuto.

### **Art. 14. - Il Bilancio**

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un rendiconto economico - finanziario all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. E' possibile prorogare tale data, in caso di comprovata necessità o impedimento, comunque non oltre 180 (centoottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione. Di norma il bilancio di previsione deve essere approvato dall'assemblea ordinaria entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce. Comunque tale approvazione deve avvenire non oltre la data di approvazione del rendiconto economico - finanziario dell'esercizio corrente.

E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la

distribuzione siano imposte dalla legge.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Potranno essere costituiti fondi di riserva speciali se richiesti dalla autorità competenti.

Gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 15. – Modificazioni dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la maggioranza previste dal precedente articolo 7.

#### **Art. 16. - Scioglimento dell'Associazione**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'assemblea stessa nomina uno o più liquidatori, i quali, saldate le eventuali competenze nei confronti di soci e terzi, destineranno il restante patrimonio ad altre organizzazioni non profit con finalità analoga o, ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 17. - Controversie**

Tutte le controversie aventi ad oggetto il rapporto sociale che sorgessero fra i "soci" o fra i "soci" e l'Associazione ed i suoi organi istituzionali, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo le norme dettate dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Cremona. Nel caso in cui detta conciliazione fallisca, tutte le controversie saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati secondo le disposizioni contenute nel regolamento della C.C.I.A.A. di Cremona.

Gli arbitri decideranno secondo equità e conformemente a quanto disposto, in tema di arbitrato irrituale, dal regolamento della C.C.I.A.A. di Cremona; dovranno invece decidere secondo diritto, con lodo impugnabile, quando, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

#### **Art. 18. – Disposizioni residuali**

L'Associazione dovrà assicurare contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i propri soci e/o dipendenti e/o collaboratori che prestano in sede o fuori sede una attività a favore dell'associazione.

#### **Art. 19. - Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni, approvati dall'assemblea, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile e alla Legge 383/2000 e successive modifiche o integrazioni.